



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Prov. di Pavia

*Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200*

*e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187*

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(art.81, comma 1, della L.R.11.03.2005, n.12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio" e art.148 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della Legge 06.07.2002, n.137")

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30.11.2008)

S O M M A R I O

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Commissione Comunale per il Paesaggio
- Art. 3 – Compiti della Commissione Comunale per il Paesaggio
- Art. 4 – Composizione e requisiti dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio
- Art. 5 – Presentazione delle candidature, nomina e durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio
- Art. 6 – Incompatibilità alla nomina a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio e limiti alla partecipazione all'esame delle pratiche
- Art. 7 – Validità delle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio e dei relativi pareri
- Art. 8 – Struttura tecnica incaricata dell'istruttoria tecnico-amministrativa
- Art. 9 – Durata del presente Regolamento
- Art. 10 – Sostituzione e modifiche al Regolamento
- Art. 11 – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 – Principi fondamentali.

Il Comune di ROCCA SUSELLA, nell'esercizio delle sue competenze in materia di governo del territorio, riconosce come prioritaria la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione e la salvaguardia del paesaggio comunale.

A tal fine, quale ente destinatario di delega in materia di tutela del paesaggio e nell'esercizio delle relative funzioni amministrative di cui all'articolo 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.:

- a) assicura un adeguato livello tecnico-scientifico atto a garantire una idonea valutazione circa gli aspetti paesaggistici presenti nel territorio comunale e circa la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte;
 - b) garantisce la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- attraverso l'istituzione e la disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio e l'organizzazione di una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa.

Art. 2 – Commissione Comunale per il Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è stata istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, organismo di alto livello di competenza tecnico-scientifica atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e delle irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., garantendo adeguata forma autonoma rispetto all'attività istruttoria urbanistico-edilizia.

Art. 3 – Compiti della Commissione Comunale per il Paesaggio.

La Commissione Comunale per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza del Comune previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Il parere di cui sopra:

- viene reso prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, e tenuto conto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime; non rientrano pertanto nelle attribuzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio la verifica di conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale ed alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia edilizia ed urbanistica.

Inoltre, come prescritto dall'art. 146, comma 5, del citato D.Lgs., il parere di cui sopra è propedeutico all'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente territorialmente competente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela, a cui il Comune deve pertanto obbligatoriamente uniformarsi.

Relativamente alla metodologia da seguire ai fini dell'esame paesistico dei progetti si rinvia ai criteri regionali approvati con deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002 n. VII/11045

“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, e successiva deliberazione della Giunta Regionale n.VIII/2121 del 13 marzo 2006, predisposti in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

Art. 4 – Composizione e requisiti dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio.

La Commissione Comunale per il Paesaggio è composta da tre soggetti, compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Gli altri componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinenti l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

Inoltre devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune dalla legislazione vigente in materia di paesaggio.

Art. 5 – Presentazione delle candidature, nomina e durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio.

I soggetti che intendono candidarsi a componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio devono presentare domanda di candidatura al Comune allegando il proprio *curriculum vitae* da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 4 e specificando anche gli ulteriori titoli professionali derivanti da partecipazione a corsi di formazione, master, Commissioni per il Paesaggio, etc..

I componenti della Commissione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo, a seguito di comparazione dei *curriculum vitae* delle candidature presentate, e durano in carica quanto dura in carica l’Amministrazione che li ha nominati.

Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei requisiti posseduti dai candidati prescelti rispetto a quelli richiesti.

Ai componenti della Commissione per ogni seduta a cui partecipano spetta un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato nello stesso provvedimento di nomina.

I membri della Commissione Comunale per il Paesaggio sono rieleggibili.

Scaduto il periodo di durata in carica, in attesa del rinnovo della nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio, i membri scaduti sono prorogati nelle loro funzioni nei limiti previsti dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

Art. 6 – Incompatibilità alla nomina a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio e limiti alla partecipazione all’esame delle pratiche.

La nomina a membro della Commissione Comunale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale, componente della Commissione Edilizia Comunale, Responsabile comunale dell'Ufficio competente al rilascio dei permessi di costruire, e di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale, o con l'appartenenza ad altre Amministrazioni che svolgono funzioni di controllo sull'attività edilizia comunale.

I membri della Commissione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini, fino al quarto grado, assentandosi dai lavori della stessa fino a quando l'esame non è stato completato.

Art. 7 - Validità delle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio e dei relativi pareri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti che compongono la Commissione Comunale per il Paesaggio.

Per la validità delle decisioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti al momento della votazione.

Ogni componente della Commissione, a richiesta, può chiedere la verbalizzazione del proprio parere.

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il parere espresso dalla Commissione, debitamente motivato, ha natura di atto collegiale e di esso viene redatto regolare verbale.

Alle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio non possono partecipare terzi estranei; il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 8- Struttura tecnica incaricata dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Il Comune, nella sua qualità di ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, con successivo specifico atto individua, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e s.m.i., la Struttura tecnica a cui attribuire le seguenti funzioni:

1. la responsabilità di verificare la completezza degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e di richiedere le eventuali integrazioni e/o rifacimenti;
2. di acquisire il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio;
3. di predisporre la Relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63;
4. di trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente i documenti di cui sopra.

La Struttura tecnica è individuata all'interno della dotazione organica del Comune.

In caso contrario, in luogo della struttura tecnica deve essere individuata una "Specificità professionalità" interna o esterna alla organizzazione del Comune, la quale dovrà possedere titolo di studio ed esperienza in materia paesaggistica adeguata ai compiti necessari ad una idonea istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica; nel caso di "Specificità professionalità" interna al Comune, si dovrà valutare anche il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'ente.

I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio possono essere contemporaneamente individuati quali soggetti dotati di "Specificità professionalità".

L'individuazione della Struttura tecnica o della "Specificità professionalità" può essere effettuata anche in forma associata/consorzata con altri Enti locali.

Art. 9 - Durata del presente Regolamento.

Il presente Regolamento non ha termine di durata e pertanto le sue disposizioni restano in vigore a tempo indeterminato.

Art. 10 - Sostituzione e modifiche al Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere sostituite in tutto da un nuovo Regolamento o modificate in parte da variazioni da apportare allo stesso.

Di norma il presente Regolamento dovrà comunque essere adeguato per tempo all'evoluzione legislativa e rivisto, se ritenuto necessario, in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici generali.

Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che ne ha disposto l'approvazione.

* * *

